

Me. n° 39

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE**

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Pierluigi DI STEFANO	Presidente
Dott.ssa Antonella PELLECCIA	Componente estensore
Dott. Daniele CAPPUCCIO	Componente
Dott. Massimo PERROTTI	Componente
Dott. Francesco ALIFFI	Componente

**DECISIONE**

Premesso che:

L'Ufficio centrale circoscrizionale Piemonte 2 il 22 agosto 2022 ha ricusato la lista dei candidati avente contrassegno «Mastella noi di centro europeisti» nei collegi plurinominali per violazione dell' art. 18-bis, comma 3, secondo periodo d.P.R. 361/1957 quanto al numero minimo di candidati.

Il partito/gruppo ha proposto ricorso deducendo la regolarità della presentazione della propria lista.

Ritenuto che:

Il ricorso è infondato.

La lista suddetta ha presentato candidati per i collegi plurinominali Piemonte 01 e 02 in numero di due ciascuno e, conseguentemente, in numero inferiore rispetto a quello prescritto a pena di invalidità dall'art. 18- bis DPR 361 del1957 comma 3, secondo periodo.

La questione determinante ai fini della decisione del ricorso in esame riguarda l'interpretazione del disposto dell'art. 18-bis, comma 3, secondo periodo d.P.R. 361/1957:

*"In ogni collegio plurinomiale ciascuna lista, all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non puo' essere inferiore alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinomiale e non puo' essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinomiale; in ogni caso, il numero dei candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro".*

Il legislatore indiscutibilmente riporta il numero di candidati minimo e massimo al numero di seggi assegnati al collegio e l'ultima precisazione ("*in ogni caso, il numero dei candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro*") intende solo porre un limite minimo (escludendo che il candidato possa essere uno solo) o massimo.

Nel caso di specie, la circoscrizione Piemonte I comprende due collegi plurinominali POI e P02 a ciascuno dei quali sono assegnati 5 seggi.

La metà, arrotondata per eccesso, di 5 è pari certamente a 3.

Ne consegue che per i detti collegi il numero dei candidati doveva essere pari, nel minimo, a 3. La lista ricorrente, quindi, ha violato tale disposizione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso della lista « Mastella noi di centro europeisti ».

Si comunichi.

Roma, 25 agosto 2022.

I componenti



Il Presidente



Depositato in Segreteria R 25/8/2022 ov 19<sup>20</sup>  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
oggi ..... dott. SSA Maria Cristina D'Angelo

